

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO PER “NUOVA IMU DAL 2020”

(Per le annualità precedenti vedere la sezione IUC – Imu fino al 31 dicembre 2019)

Art. 13 del D. Lgs. 471/97 (comma 1), Art. 13 del D. Lgs. 472/97 aggiornato con le modifiche apportate dall'art. 10 bis del Decreto legge del 26/10/2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25 dicembre 2019

Le nuove disposizioni si applicano secondo le modalità e nei limiti sotto riportati anche per i periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore delle nuove norme, in virtù del principio del *favor rei* stabilito dall'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 472/97.

Il contribuente che, per qualsiasi motivo, non ha provveduto ad effettuare il corretto versamento IMU alle scadenze ha la possibilità di regolarizzare **spontaneamente** l'omissione o il parziale versamento, (semprechè non siano iniziate attività accertative da parte del comune), **usufruendo della riduzione delle sanzioni** applicabili, effettuando il pagamento dell'imposta ancora dovuta maggiorato di:

1. una sanzione ridotta, a seconda della situazione descritta nella seguente tabella:

RAVVEDIMENTO “SPRINT”														
<p style="text-align: center;">pari allo 0,1% dell'imposta per ogni giorno di ritardo</p> <p style="font-size: small;"><i>(Art. 13, c. 1, terzo per. del D. Lgs 471/97)</i></p>	<p>se il versamento avviene</p> <p style="font-size: large;">entro 14 giorni</p> <p>dalla data di scadenza dell'acconto o del saldo</p>													
A seconda dei giorni di ritardo la sanzione va così calcolata:														
GIORNI DI RITARDO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SANZIONE	0,1%	0,2%	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%	0,7%	0,8%	0,9%	1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%

RAVVEDIMENTO “BREVE”	
<p style="text-align: center;">pari al 1,5% dell'imposta</p> <p style="font-size: small;"><i>(Art. 13, c. 1 secondo per., del D. Lgs 471/97 - Art. 13, c. 1, lett. a. del D. Lgs 472/97)</i></p>	<p style="text-align: center;">se il versamento avviene</p> <p style="font-size: large;">entro 30 giorni</p> <p style="text-align: center;">dalla data di scadenza dell'acconto o del saldo</p>
RAVVEDIMENTO “MEDIO”	
<p style="text-align: center;">pari al 1,67% dell'imposta</p> <p style="font-size: small;"><i>(Art. 13, c. 1, secondo per., del D. Lgs 471/97 - Art. 13, c. 1, lett. a bis del D. Lgs 472/97)</i></p>	<p style="text-align: center;">se il versamento avviene</p> <p style="font-size: large;">entro 90 giorni</p> <p style="text-align: center;">dalla data di scadenza dell'acconto o del saldo</p>

RAVVEDIMENTO “LUNGO”	
<p>pari al 3,75% dell'imposta</p> <p><i>(Art. 13, c. 1, lett. b del D. Lgs 472/97)</i></p>	<p>se il versamento avviene</p> <p>entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di commissione della violazione</p> <p>= 30 giugno dell'anno successivo a quello di scadenza del versamento</p> <p>ESEMPIO:</p> <p><i>il ravvedimento “lungo” per IMU del <u>2020</u> <u>scadrà il 30 giugno 2021</u></i></p>
NUOVO RAVVEDIMENTO “LUNGHISSIMO”	
<p>pari al 4,28% dell'imposta</p> <p><i>(Art. 13,c.1 lett. b bis D.Lgs 472/97)</i></p>	<p>se il versamento avviene</p> <p>entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione</p> <p>= 30 giugno del 2° anno successivo a quello relativo alla scadenza del versamento</p> <p>ESEMPIO:</p> <p><i>– il ravvedimento “lunghissimo” per IMU del <u>2020 scade il 30 giugno 2023</u></i></p>
NUOVO RAVVEDIMENTO “NO LIMITS”	
<p>pari al 5,00% dell'imposta</p> <p><i>(Art. 13,c.1 lett. b ter D.Lgs 472/97)</i></p>	<p>se il versamento avviene</p> <p>oltre il termine per la dichiarazione del 2° anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione</p> <p>ESEMPIO:</p> <p><i>– il ravvedimento “no-limits” per IMU del <u>2020, nel 2024, 2025, sarà ancora possibile!</u></i></p>

2. *gli interessi legali* computati, con maturazione giorno per giorno, fino alla data di versamento in sede di ravvedimento, al **tasso legale annuo stabilito dai Decreti Ministeriali** e riportati in fondo al presente documento.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24. Va specificato:

- l'anno di imposta al quale si riferisce il ravvedimento, cioè in cui **doveva** essere versata,

- vanno barrate le caselle “ acconto” e/o “ saldo”,
- **va barrata anche l'apposita casella “RAVVEDIMENTO”,.**
- **va indicato l'importo totale** comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, in corrispondenza del codice tributo al quale si riferiscono gli immobili da regolarizzare (non vanno utilizzati i codici 3923 per Imu - interessi da accertamento – comune e 3924 per Imu - sanzioni da accertamento – comune).

Si invita quindi a comunicare all'Ufficio Tributi con la relativa “Comunicazione di ravvedimento operoso”, l'avvenuta effettuazione del suddetto adempimento, allegando la fotocopia della ricevuta del versamento suddetto.

Se non si versano tutti gli importi dovuti, a titolo di imposta, sanzioni e interessi, il ravvedimento non si perfeziona, con l'effetto che resta applicabile, da parte del comune, la sanzione piena del 30%, salvo gli eventuali abbattimenti previsti per i ritardi inferiori a 15 giorni.

RAVVEDIMENTO PER OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Art. 1, comma 775, della Legge n. 160/2019, e art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 aggiornato con le modifiche apportate dall'art. 10 bis del Decreto legge del 26/10/2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25 dicembre 2019

Le nuove disposizioni si applicano secondo le modalità e nei limiti sotto riportati anche per i periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore delle nuove norme, in virtù del principio del *favor rei* stabilito dall'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 472/97.

→ **Omessa dichiarazione con versamento interamente eseguito:**

il contribuente che ha regolarmente versato l'Imu per l'anno corrente, se non presenta la dichiarazione nei termini avrà ulteriori **90 giorni di tempo** per regolarizzare la propria posizione.

ESEMPIO: nel **2020** si verifica una variazione della base imponibile per la quale è obbligatorio presentare la dichiarazione, il contribuente dovrà adempiere entro il 30 giugno 2021, ma se si dimentica avrà ancora 90 giorni di tempo che scadranno cioè **il 28 settembre 2021**.

Per sanare la situazione dovrà contestualmente:

- versare una **sanzione** pari ad **€ 5,00** (pari ad 1/10 di € 51,00);
- presentare la **dichiarazione**, riportando nel campo "Annotazioni" la seguente dicitura: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione" ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.

→ **Omessa dichiarazione con omesso od insufficiente versamento:**

IPOTESI 1 - il contribuente che non ha presentato la dichiarazione Imu entro il termine e non ha neppure versato l'Imu, ha ulteriori **90 giorni** per regolarizzare la propria posizione (con le scadenze indicate al punto precedente) e dovrà contestualmente: :

- a) versare **l'imposta** ancora dovuta per l'anno di riferimento,
- b) versare **la sanzione** pari al **10,00%** (= 1/10 del 100%), con un minimo di € 5,00;
- c) versare **gli interessi**, calcolati dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento a quello in cui viene effettivamente eseguito, computati con maturazione giornaliera, al **tasso legale annuo stabilito dai Decreti Ministeriali** e riportati in fondo al presente documento.

d) presentare **la dichiarazione**, riportando nel campo "Annotazioni" la seguente dicitura: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione" ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.

In caso di errato o mancato versamento degli importi dovuti in sede di ravvedimento resta applicabile, da parte del comune, la **sanzione piena** ai sensi della normativa vigente, che va da un **minimo del 100%** ad un **massimo del 200%**.

RAVVEDIMENTO PER INFEDELE PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Art. 1, comma 775, della Legge n. 160/2019, e art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 aggiornato con le modifiche apportate dall'art. 10 bis del Decreto legge del 26/10/2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, in vigore dal 25 dicembre 2019

Le nuove disposizioni si applicano secondo le modalità e nei limiti sotto riportati anche per i periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore delle nuove norme, in virtù del principio del *favor rei* stabilito dall'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 472/97.

→ **Infedele dichiarazione con conseguente insufficiente versamento:**

il contribuente che non ha versato l'Imu correttamente, a causa di una dichiarazione presentata in maniera "infedele" può regolarizzare la sua posizione

RAVVEDIMENTO BREVE (Art. 13, c. 1, lett. . bis del D. Lgs 472/97)

Il contribuente decorso il termine per la presentazione della dichiarazione che ha trasmesso al comune in maniera infedele, ha ulteriori **90 giorni** per renderla regolare.

ESEMPIO: nel **2020** si verifica una variazione della base imponibile per la quale è obbligatorio presentare la dichiarazione, il contribuente adempie entro il 30 giugno 2021 ma per ipotesi indica un valore dell'area fabbricabile troppo basso rispetto al valore di mercato ed ha versato l'imposta in misura inferiore rispetto al dovuto; avrà ancora 90 giorni di tempo per regolarizzarsi che scadranno cioè **il 28 settembre 2021**:

Per sanare la situazione dovrà contestualmente:

- e) versare **l'imposta** ancora dovuta per l'anno di riferimento,
- f) versare **la sanzione** pari al **5,55%** (= 1/9 del 50%) con un minimo di € 5,55;
- g) versare **gli interessi**, calcolati dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento a quello in cui viene effettivamente eseguito, computati con maturazione giornaliera, al **tasso legale annuo stabilito dai Decreti Ministeriali** e riportati in fondo al presente documento.
- h) presentare **la dichiarazione corretta**, riportando nel campo "Annotazioni" la seguente dicitura: "Ravvedimento operoso per infedele presentazione della dichiarazione" ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.

RAVVEDIMENTO MEDIO (Art. 13, c.1, lett. b, del D. Lgs 472/97)

Il contribuente omette gli adempimenti relativi al ravvedimento breve, ha tempo fino al **termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di commissione della violazione**, applicando una sanzione più elevata.

ESEMPIO: nel **2020** si verifica una variazione della base imponibile per la quale è obbligatorio presentare la dichiarazione; il contribuente la presenta entro il 30 giugno 2021 (2021 = anno della

violazione), ma è una dichiarazione errata, ad esempio perchè indica un valore dell'area fabbricabile troppo basso rispetto al valore di mercato, e, inoltre versa l'imposta in maniera insufficiente; se lo stesso contribuente non si *ravvede* entro i 90 giorni, cioè **entro il 28 settembre 2021**, potrà sanare i propri inadempimenti entro il **30 giugno 2022** (= termine per la dichiarazione relativa al 2021).

Per sanare la situazione dovrà contestualmente:

- I. versare *l'imposta* che risulta ancora dovuta per il 2018;
- II. versare *la sanzione* pari al **6,25%** (= 1/8 del 50%) calcolata sull'imposta ancora dovuta, con un minimo di € 6,25
- III. versare *gli interessi*, calcolati dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento a quello in cui viene effettivamente eseguito, computati con maturazione giornaliera, al **tasso legale annuo stabilito dai Decreti Ministeriali** e riportati in fondo al presente documento;
- IV. **presentare la dichiarazione**, riportando nel campo "Annotazioni" la seguente dicitura: "Ravvedimento operoso per infedele presentazione della dichiarazione" ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.

RAVVEDIMENTO LUNGO (Art. 13, c. 1, lett. b bis, del D. Lgs 472/97)

Se il contribuente omette anche gli adempimenti indicati nel "Ravvedimento medio" ha tempo fino al **termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello di commissione della violazione.**

ESEMPIO: nel **2020** si verifica una variazione della base imponibile per la quale è obbligatorio presentare la dichiarazione; il contribuente la presenta entro il 30 giugno 2021 (2021 = anno della violazione), ma è una dichiarazione errata, perchè ad esempio indica un valore dell'area fabbricabile troppo basso rispetto al valore di mercato, e, inoltre versa l'imposta in maniera insufficiente; se il contribuente non si ravvede nei 90 giorni, cioè **entro il 28 settembre 2021, nè entro il 30 giugno 2022** (= termine per la dichiarazione relative al 2021), potrà sanare i propri inadempimenti entro il **30 giugno 2023** (= termine per la dichiarazione relativa al 2022, anno successivo a quello di violazione).

Per sanare la situazione dovrà contestualmente:

2. versare *l'imposta* che risulta ancora dovuta per il 2017;
3. versare *la sanzione* pari al **7,14%** (= 1/7 del 50%) calcolata sull'imposta ancora dovuta, con un minimo di € 7,14;
4. versare *gli interessi*, calcolati dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento a quello in cui viene effettivamente eseguito, computati con maturazione giornaliera, al **tasso legale annuo stabilito dai Decreti Ministeriali** e riportati in fondo al presente documento;
5. **presentare la dichiarazione**, riportando nel campo "Annotazioni" la seguente dicitura: "Ravvedimento operoso per infedele presentazione della dichiarazione" ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.

RAVVEDIMENTO LUNGHISSIMO (Art. 13, c. 1, lett. b ter, del D. Lgs 472/97)

se il contribuente omette anche gli adempimenti indicati nell'ipotesi di "Ravvedimento lungo", può mettersi in regola anche *successivamente* al **termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello di commissione della violazione.**

ESEMPIO: nel **2020** si è verificata una variazione della base imponibile per la quale è obbligatorio presentare la dichiarazione; il contribuente la presenta entro il 30 giugno 2021 (2021 = anno della violazione) ma è una dichiarazione errata, perchè ad esempio indica un valore dell'area fabbricabile

troppo basso rispetto al valore di mercato, ed inoltre versa in maniera insufficiente; se il contribuente non si ravvede nei 90 giorni, cioè **entro il 28 settembre 2021, né entro il 30 giugno 2022** (= termine per la dichiarazione relativa al 2021), e neppure entro il **30 giugno 2023** (= termine per la dichiarazione relativa al 2022, anno successivo a quello di violazione), potrà regolarizzarsi anche **successivamente al 30 giugno 2023, quindi anche nel 2024, 2025...** (sempre che non abbia ricevuto notizia di attività accertative da parte del comune).

Per sanare la situazione dovrà contestualmente:

1. versare ***l'imposta*** che risulta ancora dovuta;
2. versare ***la sanzione*** pari al **8,33%** (= 1/6 del 50%) calcolata sull'imposta ancora dovuta, con un minimo di € 8,33
3. versare ***gli interessi***, calcolati dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento a quello in cui viene effettivamente eseguito, computati con maturazione giornaliera, al **tasso legale annuo stabilito dai Decreti Ministeriali** e riportati in fondo al presente documento;
4. **presentare la dichiarazione**, riportando nel campo "Annotazioni" la seguente dicitura: "Ravvedimento operoso per infedele presentazione della dichiarazione" ed allegando copia della relativa ricevuta di pagamento.

In caso di errato versamento degli importi dovuti in sede di ravvedimento resta applicabile, da parte del comune, la **sanzione piena** ai sensi della normativa vigente, che va da un **minimo del 50%** ad un **massimo del 100%**.

TABELLA DEGLI INTERESSI LEGALI

- dal 01.01.2020 in poi : **0,05%** (D.M. 12 Dicembre 2019)